

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1959-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1995

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

col Ministro del tesoro

col Ministro della pubblica istruzione

col Ministro per i beni culturali e ambientali

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1995

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		.
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo con il Venezuela rientra nel quadro delle iniziative assunte dal Ministero degli affari esteri nel 1990 e nel 1991 per promuovere la diffusione e la conoscenza della cultura italiana all'estero. Il disegno di legge tiene conto della specificità rappresentata dall'importante presenza dei nostri connazionali in Venezuela e dell'esistenza di numerosi istituti scolastici italiani. Vorrei solo ricordare che un problema aperto è costituito dal mancato riconoscimento in Venezuela dei titoli di studio rilasciati dai nostri istituti scolastici ivi operanti: ciò rappresenta indubbiamente un ostacolo all'inserimento - nella vita lavorativa di quel paese - di nostri giovani connazionali che abbiano studiato negli istituti italiani attivi in Venezuela.

All'articolo 3 dell'Accordo si dice appunto che le parti si impegnano a giungere ad un'intesa separata che regoli a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle parti operanti nel territorio dell'altra.

È prevista una cooperazione culturale ad ampio raggio, che si svilupperà attraverso l'istituzione di borse di studio, lo scambio di professori, funzionari, ricercatori, esperti, l'interscambio di documenti, materiale didattico, artistico, culturale, l'organizzazione nei rispettivi paesi di mostre, conferenze, seminari ed ogni altro tipo di iniziativa nel campo della letteratura, del cinema, della musica.

Riepilogati nella relazione tecnica si evidenziano i costi che deriveranno dall'accordo nell'arco del triennio 1995-1997. I costi vengono stimati sulla base delle spese di soggiorno e trasporto di docenti, ricercatori, esperti dei paesi *partners*, delle spese per l'organizzazione di mostre ed iniziative culturali e per l'istituzione e l'erogazione di borse di studio.

La Commissione ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

BONANSEA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: MAGLIOZZI)

27 settembre 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: COPERCINI)

26 settembre 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 372 milioni per l'anno 1995, in lire 405 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.